



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO

Sezione Prima Civile

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Composto dai sig.ri magistrati

Dott. Raffaele Califano	Presidente
Dott. Gaetano Guglielmo	Giudice
Dott. Pasquale Russolillo	Giudice delegato

riunito in camera di consiglio,

letti gli atti del procedimento n. 106-3/2024 P.U., promosso da

_____ (C.F. _____), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con il

procedimento unitario

ricorrente

nei confronti di

_____ (C.F. _____), rappresentata dalla procuratrice speciale

[...] (C.F. _____), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con il patrocinio

opponente

avente ad oggetto: ricorso per omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 48 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

§ Esposizione dei principali fatti processuali

Con ricorso depositato in data 5/09/2024, la società [redacted] ha proposto domanda di accesso con riserva ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione giudiziale.

Nel termine concesso, successivamente prorogato con decreto del 12/11/2024, la ricorrente ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale diretta.

Con decreto del 22/04/2025 è stata dichiarata aperta la procedura ed autorizzata la società istante a proseguire il contratto di mutuo stipulato con la [redacted] versando le rate scadute ed insolute anteriormente al deposito della domanda.

Il medesimo decreto ha fissato il termine per l'espressione del voto dei creditori, confermato la nomina del commissario giudiziale, dott.ssa [redacted], e stabilito l'onere per la società ricorrente di provvedere al versamento delle spese di procedura nella misura di € 20.000,00.

Con memoria del 3/09/2024, la proponente, recependo le osservazioni contenute nella relazione particolareggiata redatta dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 105 CCII e dando atto dell'escussione della garanzia pubblica MCC, ha apportato, entro il termine di quindici giorni prima della data di inizio del voto (29/09/2025), le seguenti modifiche alla proposta e al piano:

- a) incremento del passivo concordatario (da € 6.882.906 ad € 7.061.399), dovendo essere inclusi in maggiori debiti risultanti dalle verifiche compiute dall'organo commissariale, senza alcuna variazione dei valori dell'attivo;
- b) rettifica delle classi di creditori, divenute complessivamente undici, stante l'esclusione del creditore ipotecario per effetto della prosecuzione del contratto di mutuo e l'attribuzione della facoltà di voto a MCC, surrogatosi con rango privilegiato alle banche che hanno escusso la relativa garanzia per l'importo complessivo di € 86.014,00;
- c) conferma delle percentuali e dei tempi (6 anni) di soddisfazione dei creditori con attribuzione di risorse complessive per € 1.845.190,76, oltre agli interessi da dilazione.

Il commissario giudiziale, con relazione integrativa del 4/09/2025, comunicata ai creditori e al pubblico ministero, ha preso posizione sulla proposta modificata dal debitore, dando atto dell'assenza di proposte concorrenti.

Essendo pervenute osservazioni da parte del creditore [redacted] il giudice delegato ha adottato, ai sensi degli artt. 107 c. 7 e 108 CCII, i conseguenti provvedimenti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto, dando atto che *“le contestazioni di Controparte_1 si appuntano esclusivamente sulle regole di formazione delle classi e non sull'esistenza o meno del*

credito ammesso al voto; analogamente le controdeduzioni del debitore non ineriscono all'esistenza ed entità del credito, ma unicamente alla corretta formazione delle classi del concordato; nessun provvedimento deve essere pertanto assunto in questa fase”.

Il commissario giudiziale ha redatto la relazione prevista dall'art. 110 CCII dando atto che la proposta doveva intendersi respinta, non essendo stata approvata da tutte le classi ammesse al voto. Nella medesima relazione l'organo della procedura ha soggiunto di aver ricevuto notizia di un credito chirografario, non menzionato proposta e nel piano, riferibile ad Avvocatura Generale dello Stato e derivante da condanna della [REDACTED] al pagamento di spese di lite per complessivi € 8.050,00, da ritenersi incluso nella classe 10.

Con domanda depositata entro il termine previsto dall'art. 111 CCII, la [REDACTED] ha chiesto l'omologazione della proposta concordataria mediante ristrutturazione trasversale, al riguardo esponendo che: a) il voto espresso da Agenzia delle Entrate doveva intendersi riferibile all'intero complesso dei crediti tributari, compresi quelli iscritti a ruolo, non potendo su questi ultimi ritenersi legittimato al voto il concessionario per la riscossione, come erroneamente ritenuto nella relazione sul voto del commissario giudiziale; b) in ogni caso troverebbe applicazione la *cram down* fiscale e previdenziale, essendo il trattamento assicurato dalla proposta ai creditori pubblici più favorevole di quello ragionevolmente ipotizzabile nell'alternativa liquidatoria; c) in subordine, sempre considerando favorevole il voto di Agenzia delle Entrate per le ragioni espresse al punto b), la proposta risulterebbe approvata da una classe interessata, secondo la nozione di cui all'art. 112 c. 2 lett. d) CCII, divenendo pertanto omologabile in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla citata norma; d) con riferimento al disposto dell'art. 120 quater CCII, nella parte in cui impone di sottoporre la proposta alla prova di resistenza ivi regolata al fine di verificarne la convenienza per i creditori dissenzienti rispetto al trattamento riservato ai soci anteriori, la ricorrente lo ha ritenuto non applicabile alla proposta in esame, non essendo stato previsto alcun classamento dei soci né destinato ad essi alcun plusvalore, soggiungendo, ad ogni buon conto, che il socio unico ha sottoscritto impegno formale a cedere tutte le proprie quote all'esito dell'omologazione.

È stata, pertanto, fissata l'udienza camerale del 16/12/2025, con onere per il ricorrente di notifica ai creditori espressamente dissenzienti e per il commissario giudiziale di depositare il proprio parere motivato.

Con memoria del 9/12/2025 si è costituita l'opponente [REDACTED] chiedendo preliminarmente di essere rimessa in termine per le osservazioni proposte, stante l'avvenuta trasmissione delle stesse in data 5/12/2025, come da ricevute in atti, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda di omologa.

A sostegno dell'opposizione il creditore osservante ha evidenziato quanto segue: a) di essere titolare di tre linee di credito chirografarie (su un totale di 5) assistite dalla garanzia MCC, ma che di tale garanzia la proponente non aveva tenuto conto, collocando invece l'intero importo dovuto ad **CP_1** in un'unica classe (la n.11) costituita da banche prive di garanzia MCC; b) di aver diritto alla collocazione dei suindicati crediti, del valore totale di € 84.578,97, in autonoma classe in considerazione della loro disomogeneità rispetto alle restanti posizioni; c) erronea formazione delle classi, in quanto costituite da creditori portatori di interessi fra loro eterogenei al fine di neutralizzare gli effetti dei voti sfavorevoli; d) manifesta inattitudine del piano sotteso alla proposta in quanto basato su assunti non corrispondenti alla realtà economica dell'impresa ed al fatturato dell'azienda, in quanto esposto a cicli stagionali; e) inidoneità dell'attestazione resa dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 87 c. 3 CCII sulla proposta modificata a settembre 2024, poiché non aggiornata alle suddette modifiche; f) mancata o erronea valorizzazione del credito derivante dall'azione risarcitoria proponibile nei confronti del consulente fiscale infedele, come tale concorrente alla determinazione del valore di liquidazione; g) assenza di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del sacrificio richiesto al creditore osservante, falcidiato nella misura del 95% e pagato in un arco temporale quinquennale; h) non condivisibilità della tabella di comparazione fra l'alternativa concordataria e liquidatoria, essendo quest'ultima viziata dalla sovrastima dei costi di procedura, oltre che dalla mancata inclusione di ricavi derivanti da azioni revocatorie e risarcitorie e dei ricavi derivanti dalla cessione d'azienda a prezzi superiori rispetto a quelli ipotizzati; i) mancato rispetto del disposto dell'art. 120 quater CCII in quanto il socio unico trae dall'esdebitazione concordataria un beneficio significativo a fronte dell'elevato sacrificio imposto ai creditori; l) mancato riconoscimento di interessi da dilazione in favore dei creditori chirografari finanziari; m) insussistenza delle condizioni per il *cram down* fiscale e contributivo e per la ristrutturazione trasversale, sia in considerazione della necessità di classificare separatamente Agenzia delle Entrate ed **CP_1** che della non corretta stima del valore di liquidazione.

Il commissario giudiziale, recependo le osservazioni della società ricorrente, ha ricalcolato gli esiti della votazione considerando il voto espresso da Agenzia delle Entrate favorevole anche in relazione ai crediti già iscritti a ruolo; ha quindi evidenziato che: l'unanimità delle classi deve intendersi comunque non raggiunta, essendo favorevoli cinque classi su undici; tuttavia l'assenso espresso dall'amministrazione finanziaria, comportando approvazione della proposta da parte di una classe interessata ai sensi dell'art. 112 c. 2 lett. d) CCII, integrerebbe i presupposti della ristrutturazione trasversale.

All'udienza del 16 dicembre 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, eccependo la ricorrente l'irritualità delle osservazioni proposte da **CP_1** ed il difetto di legittimazione

a proporre in quanto il voto contrario della società opponente fu espresso da un legale privo della necessaria procura.

La proposta di concordato preventivo

La proposta della [redacted] come da ultimo modificata in data 3/09/2025, prevede la soddisfazione dei creditori anteriori al deposito della domanda di accesso ex art. 44 CCII, tramite risorse derivanti: a) dalla continuità aziendale diretta, capace di generare, da sola e nell'arco temporale di sei anni, flussi di cassa sufficienti al pagamento dei debiti nelle percentuali concordatarie; b) dalla finanza esterna corrisposta nel primo anno per l'importo di € 20.000,00 dal socio unico [redacted] senza diritto di regresso.

La ricorrente è stata autorizzata, con il decreto di apertura della procedura concordataria, a proseguire il piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto con la [redacted] previo pagamento delle rate anteriormente scadute ed insolute, così da renderlo autonomo dalla durata del piano e conservare al contempo la titolarità dell'immobile aziendale.

Escluso il suddetto creditore da quelli la cui soddisfazione è prevista nei tempi e nei modi stabiliti dal piano concordatario, sono stati ridefiniti, con la proposta modificata, i tempi e le modalità di pagamento, come di seguito sintetizzati:

Creditori	Debito concordatario	Pagamento 2026	Pagamento 2027	Pagamento 2028	Pagamento 2029	Pagamento 2030	Pagamento 2031	Totale	%
Spese procedura	136.098 €	136.098 €						136.098 €	100%
Debiti vs dipendenti per retribuzioni	10.806 €	10.806 €						10.806 €	100%
Debiti per prestazioni professionali	18.250 €		18.250 €					18.250 €	100%
Debiti per finanziamenti garantiti da MCC	86.014 €		86.014 €					86.014 €	100%
Debiti INPS/INAIL, sorta capitale	133.105 €		133.105 €					133.105 €	100%
Iva da rivaluta	32.810 €		32.810 €	- €				32.810 €	100%
ADE/ ADER - Imposte dirette ed indirette	1.122.213 €		- €	270.497 €	280.000 €	280.000 €	291.716 €	1.122.213 €	100%
entità locali	2.462 €						2.462 €	2.462 €	100%
fornitori minori	3.624 €						3.624 €	3.624 €	100%
altri fornitori	9.388 €						9.388 €	9.388 €	100%
banche - senza mcc	35.044 €						35.044 €	35.044 €	100%
Subtotale	1.589.813 €	146.904 €	270.179 €	270.497 €	280.000 €	280.000 €	342.233 €	1.589.813 €	100%
Debito ipotecario Deutsche Bank	255.378 €	100.076 €	43.086 €	44.102 €	45.143 €	22.970 €		255.378 €	100%
Totale	1.845.191 €	246.980 €	313.265 €	314.599 €	325.143 €	302.970 €	342.233 €	1.845.191 €	

Le percentuali di soddisfazione dei creditori delle singole classi risultano pertanto le seguenti:

CREDITORE	DISTRIBUZIONE RISORSE SECONDO LE REGOLE DELLA PRIORITA' ASSOLUTA E PRIORITA' RELATIVA	%
Spese procedura concordataria	136.098 €	100%
Debito ipotecario Deutsche Bank	255.378 €	100%
TFR		0%
Debiti vs dipendenti per retribuzioni	10.806 €	100%
Debiti per prestazioni professionisti	5.000 €	100%
Debiti per prestazioni professionisti concordatario 25%	13.250 €	100%
Debiti per finanziamenti garantiti da MCC	86.014 €	100%
Debiti INPS/INAIL sorta capitale	133.105 €	100%
Iva da rivalsa	32.810 €	100%
ADE/ ADER - imposte dirette ed indirette	1.122.213 €	20,47%
enti locali	2.462 €	5,25%
fornitori minori	3.624 €	5,00%
altri fornitori	9.388 €	5,00%
banche - senza mcc	35.044 €	5,00%
TOTALE	1.845.191 €	

§ Il giudizio di omologa

Ai sensi dell'art. 112 co. 1 CCII il tribunale omologa il concordato preventivo verificati: 1) la regolarità della procedura; 2) l'esito della votazione; 3) l'ammissibilità della proposta; 4) la corretta formazione delle classi; 5) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; 6) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; 7) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quando, come nel caso in esame, non è stata raggiunta l'unanimità delle classi il concordato in continuità può essere comunque omologato, su domanda del debitore, se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCII, necessarie alla ristrutturazione c.d. trasversale (*cross class cram down*) ovvero: a) il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87 c. 1 lett. c) CCII è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84 c. 7 CCII; c) nessun creditore riceva di più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi la proposta, è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un

importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Alle suddette condizioni necessarie all'omologa si aggiunge, in mancanza di unanimità delle classi e laddove si tratti di concordato in continuità che preveda la conservazione di partecipazioni in capo ai soci anteriori, quella indicata dall'art. 120 quater CCII.

Infine, nel caso di opposizione proposta da qualsiasi creditore dissenziente, l'omologa presuppone uno specifico vaglio di convenienza individuale, basato sulla verifica che l'opponente riceva una soddisfazione non deteriore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII.

Occorre, dunque, partire dai motivi di opposizione proposti da [redacted] per il tramite del procuratore [redacted] in quanto essi toccano gran parte dei presupposti necessari all'omologa forzata della proposta e del piano in esame. Si passerà quindi all'analisi degli ulteriori residui presupposti necessari all'omologazione ed infine all'esame dell'eccezione di difetto di convenienza sollevata dal creditore osservante.

§ Rigetto dei motivi di opposizione

§§ Corretta formazione delle classi e non manifesta inidoneità della proposta e del piano

Va preliminarmente dato atto della tempestività delle osservazioni proposte, in quanto trasmesse dal creditore istante entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza di omologa.

L'art. 13 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 stabilisce che i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma di trasmissione, secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 34 senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti (c. 2), aggiungendo che la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente (c. 3).

Essendo il deposito telematico di un atto attività processuale che rimane sotto il controllo della parte sino al momento in cui è generata la ricevuta di consegna, non occorre, ai fini della tempestività, verificare anche l'accettazione del deposito da parte della cancelleria, ma è sufficiente che la suddetta ricevuta (anch'essa un documento informatico) sia stata generata entro il termine ultimo di scadenza (Cass. 17 giugno 2025, n. 16211).

Solo quando siano comunicate anomalie bloccanti, la parte è tenuta a ripetere l'invio dimostrando di essersi attivata per tempo, al fine di poter richiedere la rimessione in termini, dimostrando un

rapporto di diretta consequenzialità fra la prima e la seconda trasmissione (Cass. 17 ottobre 2025, n. 27766).

Nella fattispecie in esame ricorrono tutte le richiamate condizioni in quanto: la ricevuta di consegna è stata generata in data 5/12/2025 (nel termine di dieci giorni anteriore all'udienza); la c.d. terza *pec*, avente la finalità di verifica dell'esito della trasmissione, non reca comunicazione di un errore bloccante, ma specifica che “*sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente*”; la parte si è immediatamente attivata per provvedere ad un nuovo invio non appena informata dalla cancelleria della necessità di ripetere il deposito.

Ciò posto ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, nel merito [REDACTED] ha anzitutto contestato la regolarità della procedura sotto il profilo dei criteri di formazione delle classi.

L'eccezione è generica nella parte in cui, con riferimento alle posizioni degli altri creditori, non sono chiarite le ragioni per le quali quelli inclusi in ciascuna delle undici classi del concordato sono da considerarsi portatori di interessi disomogenei o titolari di posizioni giuridiche differenziate. Una specifica contestazione si rendeva vieppiù necessaria se si tiene conto che l'elaborazione finale del prospetto delle classi è conseguenza dei rilievi svolti dal Tribunale in sede di apertura del concordato ed ai quali la ricorrente si è conformata.

Unico specifico motivo da esaminare afferisce all'esatta collocazione dell'osservante nella classe 11 (banche senza MCC), limitatamente alle tre linee di credito che essa sostiene siano assistite dalla garanzia.

Va al riguardo premesso che la classe in questione include, come già rilevato dal Tribunale in sede di apertura del concordato, creditori accomunati da posizioni omogenee a quella vantata da *Controparte_1* in quanto tutti titolari di linee di credito chirografarie con garanzie collaterali prestate o da fideiussori o da MCC (v. pag. 62 della proposta in cui viene fornita la descrizione della classe in questione).

Un separato classamento delle tre linee di credito assistite da garanzia MCC, al fine di distinguerle da quelle chirografarie inserite nella medesima classe ed assistite solo da garanzia fideiussoria non pubblica, non avrebbe peraltro mutato le condizioni per l'omologa forzosa, atteso che: a) la classe 11 ha espresso nella sua totalità voto sfavorevole, non impedendo ad [REDACTED] di contestare i presupposti della ristrutturazione trasversale; b) l'aumento del numero di classi da 11 a 12 non avrebbe comunque impedito l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 112 c. 2 lett. d) CCII seconda parte, come meglio si dirà appresso.

Ulteriore ragione di critica alla proposta afferisce all'incapacità per l'impresa proponente di realizzare, in assenza di adeguato piano industriale, le utilità economiche necessarie alla

soddisfazione dei creditori, al riguardo evidenziando l'osservante che non può valere a dimostrare tale idoneità l'attestazione di cui all'art. 87 c. 3 CCII, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla proposta e al piano, essa non è stata aggiornata.

E' sufficiente sul punto richiamare il principio secondo cui anche nel concordato in continuità, come in quello liquidatorio, il sindacato di fattibilità non eccede i limiti della verifica della manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come ricavabile *prima facie* dai rilievi del commissario giudiziale o dalle ulteriori risultanze istruttorie, sebbene tale indagine vada in tal caso specificamente appuntata sulla capacità di generare i previsti flussi finanziari e di superare la situazione di squilibrio economico e patrimoniale (Cass. 7 aprile 2017, n. 9061; Cass. 27 settembre 2018, n. 23315).

Nella fattispecie in esame non risultano evidenze tali da ingenerare una ragionevole certezza o far considerare altamente probabile che i ricavi previsti non saranno conseguiti, dovendo in senso contrario rilevarsi che: 1) è stato prodotto un piano industriale finalizzato allo sviluppo di nuove linee di produzione (ceri profumati); 2) è stato dimostrato, alla luce delle risultanze contabili verificate dal commissario giudiziale, che i ricavi realizzati nell'annualità 2025 sono superiori a quelli dell'anno precedente, tanto da produrre un avanzo di gestione; 3) i suddetti ricavi non sono disallineati dalle aspettative della proposta concordataria (cfr. sul punto pag. 33 della relazione integrativa del commissario redatta ai sensi dell'art. 107 c. 3 CCII).

La capacità di generare flussi finanziari adeguati era stata inoltre valutata positivamente dall'attestatore, avendo il professionista ritenuto raggiungibili i risultati prefissi anche in ipotesi di riduzione del fatturato del 10% rispetto a quello ipotizzato (pagg. 88 e 89 dell'attestazione). Né si rendeva necessario un aggiornamento della relazione alla luce delle modifiche apportate alla proposta e al piano in data 3/9/2025, posto che esse non hanno avuto carattere sostanziale (art. 87 co. 3 CCII ultimo periodo), risultando, in particolare, invariata l'entità dell'attivo destinato alla soddisfazione dei creditori.

Altri profili di analisi desumibili dalle ragioni di opposizione, sono quelli afferenti ai presupposti di legge per l'omologazione forzata mediante ristrutturazione trasversale e/o *cram down* fiscale/previdenziale e alla convenienza del concordato per il creditore opponente. Ad essi vengono dedicati i successivi tre paragrafi.

§§ Sussistenza delle condizioni per la ristrutturazione trasversale

Al fine di valutare i presupposti della ristrutturazione trasversale occorre premettere l'analisi del voto espresso da Agenzia delle Entrate. Ed infatti solo chiarendo il contenuto e gli effetti di tale adesione è possibile valutare se ricorre nel caso di specie l'ipotesi prevista dalla prima parte

(approvazione a maggioranza) o dalla seconda parte (approvazione da parte della c.d. classe interessata) dell'art. 112 co. 2 lett. d) CCII.

Come si evince dalla relazione depositata dal Commissario giudiziale e dai relativi allegati, Agenzia delle Entrate, D.P. di Avellino, ha espresso voto favorevole all'approvazione della proposta di concordato nei termini di seguito riportati *“limitatamente ai crediti dell'Agenzia delle Entrate chirografari in origine o a seguito di degradazione per gli importi indicati nella proposta di concordato e così come riscontrati nella relazione redatta ex art. 105 e 107 CCII, esprime voto favorevole all'approvazione della proposta di Concordato Preventivo formulata dalla società*

_____.

Non vi è dubbio che tale adesione deve intendersi riferita a tutti i crediti chirografari (per natura o degradazione) di cui l'ufficio è titolare e non limitata ai ruoli non ancora consegnati al concessionario per la riscossione. L'art. 88 CCII ha chiarito infatti al c. 6 che *“per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'art. 107 dalla competente Direzione”* e al co. 7 che *“il voto è espresso dall'agente per la riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”*.

Considerando, dunque, favorevole il suindicato voto con riferimento alla sola classe n. 7 (ADE e ADER per la parte di credito degradato al chirografo e chirografia per natura), essendo invece la classe 6 inclusiva di soli crediti privilegiati riferibili alla medesima amministrazione finanziaria, la proposta risulta approvata da quattro classi su undici, di cui due (la n. 6 e la n. 4) formate da creditori pubblici soggetti al *cram down* fiscale e previdenziale.

L'istituto del *cram down* opera in modo da consentire il raggiungimento dell'unanimità dei voti o delle maggioranze anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali ed assistenziali, ma solo a condizione che il voto espresso dai creditori pubblici ivi elencati sia *“determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2, lett. d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1”*.

Nel caso in esame, includendo fra i voti favorevoli anche quello delle classi 4 e 6, la maggioranza di cui all'art. 112 co. 2 lett. d) prima parte sarebbe raggiunta, risultando la proposta approvata da sei classi su undici ed inoltre risulterebbe integrata anche l'ulteriore condizione prevista dalla norma citata per l'omologa forzata, essendo almeno una delle classi aderenti formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

Nell'ipotesi in cui, tuttavia, fosse accolta l'eccezione di _____ relativa alla necessità di costituire una separata classe per il trattamento dei crediti chirografari assistiti da garanzia MCC,

sul presupposto che essi siano titolari di un interesse differenziato rispetto a quelli dei chirografari assistiti da garanzie personali non pubbliche, il *cram down* non potrebbe operare in quanto consentirebbe al più di ritenere raggiunto il voto favorevole in un numero di classi pari a 6 su un totale di 12.

Va però considerato, per la ragione più liquida, che nella fattispecie in esame la ristrutturazione trasversale è comunque possibile per altra via, ovvero ai sensi dell'art. 112 co. 2 lett. d) CCII seconda parte, atteso che il voto favorevole della classe 7, per le ragioni sopra esposte, comporta l'adesione di una classe "interessata" ai sensi dell'indicata disposizione.

La classe 7, infatti, è composta da creditori non integralmente soddisfatti dalla proposta (lett. d n. 1), in quanto pagati al 6,27%, e che sarebbero egualmente soddisfatti in parte se si applicasse l'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (lett. d n. 2).

La giurisprudenza ha chiarito che, al fine di individuare la classe da sola capace di consentire l'omologa del concordato preventivo, è necessario operare una comparazione fra la proposta concordataria, nella quale il debitore si sia avvalso della facoltà di distribuire il valore di continuità senza il rigoroso rispetto dell'ordine delle prelazioni, ed un'ipotesi alternativa (virtuale) in cui l'intero valore concordatario sia distribuito secondo regole di priorità assoluta, onde verificare se i creditori appartenenti a quella classe aderente siano comunque almeno in parte soddisfatti, mantenendo dunque interesse all'approvazione del concordato (così Trib. Roma, 10/07/2024; Trib. Genova, n. 13 giugno 2024).

Ebbene, come evidenziato dalla tabella a pag. 31 della proposta modificata, nell'ipotesi di distribuzione del valore concordatario (di liquidazione e di continuità) secondo regole di priorità assoluta e nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, la classe 7 aderente avrebbe trovato ancora soddisfazione assumendo, pertanto, nell'ottica specificata, la qualità di classe interessata.

La classe interessata può, inoltre, senz'altro essere l'amministrazione finanziaria in caso di sua adesione espressa, come chiarito dall'art. 88 c. 4 CCII ultima parte nel testo introdotto dal D.lgs. 136/2024.

Ulteriore profilo di contestazione ha riguardato la non corretta allocazione del valore di ristrutturazione ai sensi dell'art. 120 quater CCII, sul presupposto che la norma citata avrebbe richiesto, in presenza di un concordato in continuità aziendale diretta, di attribuire ai creditori delle classi dissenzienti un'utilità economica superiore rispetto a quella riservata ai soci per effetto dell'esdebitazione concordataria.

Secondo l'opponente la condizione in questione non sarebbe rispettata dalla proposta in esame, atteso che, distribuendo il valore di ristrutturazione delle quote sociali, così come determinato

dall'attestatore indipendente, fra i creditori delle classi dissenzienti in osservanza dei criteri stabiliti dalla legge non risulterebbe superata la c.d. prova di resistenza, la quale impone il perdurante miglior trattamento di questi ultimi rispetto a quelli delle classi di grado inferiore e rispetto ai soci.

E tuttavia è assorbente il rilievo che il socio unico della [REDACTED] ha assunto l'impegno, recepito in un preliminare di cessione delle quote del 22/10/2025, di trasferire interamente il capitale sociale alle due figlie subito dopo l'omologa, pur mantenendo l'obbligo di versamento della finanza terza nella misura di € 20.000,00.

La modifica fa venir meno la ragione ostativa all'omologazione rilevata dal creditore opponente, atteso che le partecipazioni sociali vengono in tal modo sottratte all'unico socio anteriore alla presentazione della domanda di omologa.

§§ Ulteriori presupposti della ristrutturazione trasversale

Pur non essendo stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, occorre dar conto degli ulteriori presupposti per la ristrutturazione trasversale, posto che il voto della classe interessata non è da solo sufficiente a consentire l'omologa se non ricorrono congiuntamente le ulteriori condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 112 CCII

Esse ricorrono senz'altro in quanto: a) il valore di liquidazione risulta distribuito in osservanza della priorità assoluta; b) il valore eccedente (c.d. valore di continuità) è distribuito nel rispetto della regola di non discriminazione, in quanto i crediti inclusi nelle classi dissenzienti hanno ricevuto un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e superiore rispetto a quelle di grado successivo; c) nessun creditore ha ricevuto in base alla proposta più dell'importo del proprio credito.

Con riferimento all'osservanza dei criteri di distribuzione del valore di liquidazione è sufficiente far riferimento all'attestazione resa ai sensi dell'art. 84 c. 5 CCII dal dott. [REDACTED], dalle quale si evince che ciascun creditore privilegiato riceve dalla proposta concordataria non meno della capienza stimata nella prospettiva liquidatoria applicando alla distribuzione dell'attivo l'ordine di graduazione derivante dalle cause di prelazione.

Inoltre, il valore di continuità - calcolato come differenza fra l'attivo offerto ai creditori nella prospettiva concordataria, al netto della finanza esterna, e quello comunque ricavabile nella liquidazione giudiziale - è assegnato ai creditori in modo tale che la percentuale offerta a ciascuna classe dissenziente sia complessivamente almeno pari a quella delle classi di pari grado e superiore rispetto a quella delle classi di grado inferiore.

Al riguardo occorre premettere che: 1) la condizione di omologabilità in questione è disponibile alla classe di voto, nel senso che occorre verificarne l'osservanza solo in relazione alle classi dissenzienti; 2) tale regola, inoltre, riguarda solo le classi dissenzienti che non trovino integrale soddisfazione per effetto della distribuzione del valore di liquidazione, in quanto afferisce esclusivamente alla distribuzione del c.d. valore eccedente o di continuità.

Alla luce di tali premesse le classi potenzialmente incluse nella richiesta verifica sono tre nel caso in esame: la n. 8 (enti previdenziali ed assistenziali) formata da crediti degradati in chirografo e soddisfatti al 5,25%; la n. 10 (fornitori imprese non minori) chirografaria per natura soddisfatta al 5%; e la n. 11 (banche) chirografaria per natura e soddisfatta al 5%.

La circostanza che tali classi abbiano ricevuto un trattamento differenziato pur essendo tutte chirografarie, la n. 8 per degradazione e la n. 10 e 11 per natura, non costituisce ragione ostativa alla ristrutturazione trasversale. Ed infatti proprio il principio di non discriminazione impone che la classe privilegiata degradata (la n.8) sia trattata meglio delle classi chirografarie per natura, come è avvenuto nella proposta in esame.

Pur dovendo considerarsi l'esistenza di orientamenti di segno contrario, che ritengono necessario estendere la regola di distribuzione del valore di continuità sopra richiamata anche ai creditori chirografari per natura, così da rendere necessaria la loro soddisfazione in misura pari a quella delle altre classi chirografarie per natura o per degradazione (cfr. da ultimo Trib. Brescia 30 dicembre 2025 n. 511 e già C.d.A. Milano 8 novembre 2024, n. 2988), si ritiene che vi siano valide ragioni per sostenere che l'ordinamento nazionale abbia voluto limitare la tutela in questione ai soli creditori privilegiati degradati.

Innanzitutto rileva in tal senso la lettera normativa, avendo l'art. 112 co. 2 lett. b) CCII fatto esclusivamente riferimento alla non discriminazione della classe dissenziente rispetto a quelle di pari "grado", ovvero di "grado inferiore", volendo dunque riferirsi chiaramente solo ai creditori privilegiati degradati e non ai chirografari per natura, in quanto tali per definizione non assistiti da alcun grado di prelazione.

Inoltre, sul piano sistematico, la regola di non discriminazione sancita dall'art. 84 c. 6 CCII, a cui l'art. 112 co. 2 lett. b) CCII fa rinvio, è pacificamente posta a beneficio dei soli creditori prelatizi. Essa, infatti, al fine di favorire il concordato in continuità, deroga al principio che imporrebbe di destinare in via prioritaria l'intero valore eccedente (ricavi futuri) ai creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, come era stato sostenuto prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi (Cass. 6 agosto 2024, n. 22169), ma bilancia tale innovativa previsione con una tutela differenziata di tali creditori prelatizi, pur parzialmente degradati, rispetto a quelli di grado inferiore ed a quelli chirografari per natura.

Sarebbe allora poco ragionevole richiedere che la citata regola di distribuzione del valore di continuità trovi un diverso e più esteso ambito applicativo in caso di dissenso di una o più classi ed in una fase in cui la proposta non è più modificabile, andando cioè, in tal caso, a favorire proprio i creditori chirografari per natura, così da imporre una percentuale di soddisfazione di questi ultimi pari a quella dei privilegiati degradati.

Quanto alla compatibilità della richiamata norma con l'art. 11 della Direttiva *Insolvency* che non fa riferimento al grado del privilegio, ma al "rango" del credito, è sufficiente richiamare i precedenti che condivisibilmente evidenziano come la normativa unionale, nell'utilizzare il termine "rango" del credito non può essere intesa nel senso che i privilegiati degradati vadano considerati alla stregua dei chirografari, atteso che proprio tale disposizione opera una distinzione fra creditori di "rango superiore" assistito da garanzie, equivalente per il diritto interno a quello prelatizio, e creditori di rango inferiore "non garantiti" equiparabili, sempre per il diritto interno, ai chirografari per natura (Trib. Roma 29/10/2025).

§ Rigetto dell'eccezione di difetto di convenienza della proposta per il creditore opponente

■ ha eccepito, da ultimo, il difetto di convenienza della proposta di concordato sul presupposto che il proprio credito non trovi soddisfazione in misura percentuale almeno pari a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale.

Al riguardo l'opponente ha sostenuto che la determinazione del valore di liquidazione da parte della proponente e la tabella di comparazione fra l'alternativa concordataria e quella liquidatoria sono viziati da una sottovalutazione delle componenti attive conseguibili nella procedura di insolvenza, con particolare riguardo all'esito possibile delle azioni risarcitorie e revocatorie e della vendita unitaria dell'azienda, oltre che da una sopravvalutazione dei corrispondenti costi di realizzo.

Sul punto occorre considerare che, con provvedimento interlocutorio del 21/01/2025, in seguito al deposito della proposta di concordato preventivo, il tribunale aveva ravvisato la necessità di acquisire elementi integrativi in merito: a) alle possibilità di realizzo derivanti dall'azione di responsabilità verso l'amministratore, eventualmente per colpa nella scelta del consulente infedele che ebbe con la sua opera a determinare l'insorgenza dell'elevato debito fiscale; b) alla possibilità, sempre a tal fine, di esperire azione revocatoria dei beni di cui l'amministratore si era privato con atto di donazione già oggetto di impugnazione da parte di un creditore; c) alle possibilità di realizzo derivanti dall'azione verso il consulente fiscale; d) alla valorizzazione dell'avviamento aziendale.

Ai suddetti rilievi la proponente ha fornito risposta nei chiarimenti resi, colmando le ravvisate lacune informative, mediante inclusione, nei valori dell'attivo, del possibile risultato dell'azione

risarcitoria verso il consulente, delle azioni revocatorie proponibili, del valore di avviamento aziendale. Per contro si è ritenuto di non poter conseguire ulteriori vantaggi dall'azione di responsabilità verso l'amministratore, sia in ragione dell'avvenuta assoluzione di quest'ultimo in sede penale dalle imputazioni a suo carico, sia in ragione della pendenza di un'azione revocatoria già in essere.

Tanto considerato, era onere del creditore che ha sollevato l'eccezione di difetto di convenienza fornire allegazione e prova di elementi idonei a giustificare, non solo una diversa valorizzazione dell'attivo realizzabile in sede di liquidazione rispetto alla prognosi del debitore, ma anche a chiarire in che modo ed in che misura i valori eccedenti possano condurre ad un margine di soddisfazione del proprio credito eccedente quello della proposta concordataria.

Al riguardo appare decisivo, a fronte della genericità dei rilievi sollevati dall'opponente, che i creditori di rango chirografario, fra cui è inclusa [REDACTED] sono preceduti nello stato passivo da un privilegio erariale incapiente per poco meno di quattro milioni di euro (pag. 26 della proposta modificata).

§ Omologa del concordato preventivo

La domanda va dunque accolta per le ragioni che precedono.

Il Tribunale omologa il concordato preventivo con sentenza, dettando disposizioni integrative eventualmente necessarie.

Si dispone dunque quanto appresso.

a) Il commissario giudiziale:

- continua a svolgere, nella fase esecutiva, compiti di vigilanza, così come previsto dall'art. 118 CCII, con conseguente onere di riferire su ogni circostanza che possa causare pregiudizio ai creditori;
- deposita, con cadenza semestrale ed a decorrere dalla presentazione della relazione particolareggiata ex art. 105 co. 1 CCII, un rapporto riepilogativo sullo stato di esecuzione del concordato e sulle attività compiute, allegando il rendiconto della gestione e l'estratto del conto corrente intestato alla procedura, dandone comunicazione ai creditori;
- qualora ravvisi l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla proposta e dal piano, ne riferisce al tribunale chiedendo, ove possibile, l'attribuzione dei poteri sostitutivi;
- vigila sul trasferimento delle quote sociali alle parti promissarie acquirenti;

- istituisce il conto della procedura per il versamento delle somme previste dalla proposta e dal piano e provvede all'esecuzione dei pagamenti mediante riparto nei termini stabiliti, redigendo all'uopo un progetto da sottoporre a tutti i creditori per eventuali osservazioni e richiedendone, dopo aver apportato eventuali rettifiche, l'esecutività con provvedimento del giudice delegato;

- in presenza di situazioni di inadempimento di non scarsa importanza, oltre a darne notizia ai creditori, comunica al pubblico ministero la perdurante situazione di insolvenza, dà avviso dei rilievi svolti al debitore e, in mancanza di modifiche ai sensi dell'art. 118 bis CCII, chiede d'ufficio la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto;

- in presenza delle condizioni previste dall'art. 120 CCII ne dà notizia ai creditori e al pubblico ministero e presenta al tribunale istanza di annullamento.

b) Ferme le disposizioni fornite in ordine all'esecuzione dei piani di riparto, i crediti prededucibili devono essere soddisfatti secondo le loro naturali scadenze e laddove essi siano solo maturati e non ancora esigibili si provvederà agli opportuni accantonamenti. Non è necessaria autorizzazione giudiziale per l'esperimento delle azioni giudiziali e per la nomina dei legali, salvo che il commissario giudiziale non intenda intervenire *ad adiuvandum*, in tal caso limitatamente all'iniziativa di quest'ultimo.

c) Non essendovi attività liquidatorie non occorre procedere alla scelta di un liquidatore, né alla designazione dei componenti del Comitato dei Creditori.

d) Ai sensi dell'art. 113 CCII va dichiarata espressamente la chiusura della procedura di concordato preventivo.

e) La presente sentenza va pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.

Le spese processuali.

Le spese di lite, alla luce della novità delle questioni affrontate, messa in evidenza dal richiamo a pronunce giurisprudenziali non concordanti, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta, così provvede:

OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED] con sede legale in Avellino, via Ferriera n. 5;

Dichiara, per l'effetto, chiusa la procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 113 CCII ed aperta la susseguente fase dell'esecuzione;

Affida al già nominato commissario giudiziale, dott.ssa [REDACTED], i compiti sopra specificati ed ogni altro previsto dalla legge o dalla proposta omologata;

Adotta i provvedimenti accessori di cui al punto della motivazione denominato "*Omologa del concordato preventivo*";

Dispone l'accantonamento meramente contabile delle somme destinate ad eventuali creditori irreperibili in sede di esecuzione dei riparti parziali e, nel caso in cui l'irreperibilità dovesse protrarsi fino alla completa esecuzione del concordato, il deposito delle stesse su libretti nominativi vincolati all'ordine del giudice delegato;

Dispone che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Avellino nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2026.

Il giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo

Il Presidente

Dott. Raffaele Califano